

ACCORDO DI RISERVATEZZA POST INCARICO

Questo accordo di riservatezza post incarico (di seguito “Accordo di Riservatezza”) è stipulato tra:

[Ragione Sociale], C.F. e P.IVA, in persona del suo legale rappresentante, che sottoscrive anche in proprio;

E

[Nome ricercatore] nato/a a [luogo] il [data di nascita], C.F., residente in [Città, Via/Piazza, N., CAP] [oppure nel caso di impegno diretto del dipartimento (denominazione dell’Unità Amministrativa) dell’Università di Firenze, C.F./P.IVA con sede in (di seguito denominata “UNITÀ AMMINISTRATIVA”) rappresentata da in qualità di

di seguito definite, ciascuno, singolarmente, come la “PARTE” e, congiuntamente, come le “PARTI”.

PREMESSO CHE

- a) In data, le PARTI hanno stipulato e sottoscritto un accordo di collaborazione avente ad oggetto (di seguito il PROGETTO) [INSERIRE BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO];

OPPURE

- a) In data, le PARTI hanno stipulato e sottoscritto un contratto di prestazione d’opera professionale affinché supporti nella redazione presso (di seguito il PROGETTO) [INSERIRE BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO];
- b) Ciascuna PARTE è titolare di informazioni di natura riservata ai sensi dell’art. 98 Codice della Proprietà Industriale, riguardanti il PROGETTO di cui al punto a) delle Premesse;
- c) Le PARTI hanno necessità di scambiarsi informazioni e desiderano garantire che le stesse rimangano riservate;
- d) Le PARTI in accordo ricoprono sia il ruolo di PARTE DIVULGANTE che di PARTE RICEVENTE.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1. Validità delle Premesse.

1.1. Le premesse sono parte integrante del presente contratto e ne vincolano l’interpretazione e l’esecuzione.

2. Definizione di “INFORMAZIONI RISERVATE”.

2.1. La nozione di “INFORMAZIONI RISERVATE” comprende ogni informazione, e/o documentazione, e/o materiale e/o strumento e/o programma di ricerca e di sviluppo fornita da una parte all’altra, o comunque acquisita da una delle parti, direttamente o indirettamente, su qualsiasi supporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo supporto cartaceo, elettronico), chiaramente segnalata come “riservata”, “proprietaria” o indicata con diciture simili apposte con lo scopo di indicare la natura riservata e/o confidenziale dell’informazione stessa.

2.2. La natura riservata delle informazioni può anche riguardare gli studi e le analisi elaborati da una parte sulla base delle INFORMAZIONI RISERVATE fornite dall'altra parte. Ogni informazione orale deve sempre essere considerata riservata, così come le informazioni riguardanti terze parti.

2.3. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma tangibile da una PARTE, della cui ricezione l'altra dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura 'Riservato'. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile dalla PARTE DIVULGANTE saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta alla PARTE DIVULGANTE da effettuarsi entro X (X) giorni dalla trasmissione in forma intangibile.

2.4. Non sono qualificabili come "INFORMAZIONI RISERVATE" le informazioni che (I) siano di pubblico dominio precedentemente al trasferimento di tale informazione da una Parte all'altra o diventino di pubblico dominio senza violazione del presente accordo di riservatezza; (II) diventino di pubblico dominio dopo la divulgazione di una Parte all'altra per fatto non imputabile alla PARTE RICEVENTE; (III) siano già in possesso della PARTE RICEVENTE prima della divulgazione, come mostrato da documenti precedenti alla data della divulgazione; (IV) siano legittimamente ottenute da una delle PARTI da una terza parte che non abbia obblighi di riservatezza; (V) siano sviluppate indipendentemente dalla PARTE RICEVENTE senza uso o riferimento alle informazioni della PARTE DIVULGANTE, come mostrato da documenti e altre prove evidenti in possesso della PARTE RICEVENTE; o (VI) la cui consegna da parte di una PARTE ad Autorità Giudiziaria o Amministrativa sia imposta alla stessa PARTE da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel qual caso la PARTE RICEVENTE dovrà tempestivamente avvisare per iscritto la PARTE DIVULGANTE prima di tale divulgazione o, nel caso non sia possibile, immediatamente dopo e comunicare le modalità con cui avrà luogo la consegna delle informazioni in modo da limitarne il più possibile la diffusione.

Art. 3. Scopo.

3.1 Al fine di svolgere attività di collaborazione in merito al PROGETTO, le PARTI hanno necessità di scambiarsi informazioni di natura riservata (indicate come "INFORMAZIONI RISERVATE" definite nel precedente art. 2) e desiderano garantire che le stesse rimangano riservate.

3.2 Ogni PARTE potrà nel corso dell'approfondimento del PROGETTO fornire alle altre informazioni tecniche o commerciali che desidera vengano trattate come riservate nei termini e alle condizioni di seguito descritti.

OPPURE

3.2 Le PARTI hanno precedentemente sottoscritto un contratto di prestazione d'opera professionale affinché supporti nella redazione presso (di seguito il PROGETTO).

3.3. Ogni PARTE potrà nel corso dell'approfondimento del PROGETTO fornire alle altre informazioni tecniche o commerciali che desidera vengano trattate come riservate nei termini e alle condizioni di seguito descritti.

4. Non uso e non divulgazione.

4.1. Ciascuna PARTE si impegna a non utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli descritti al precedente punto 3.

4.2. Ciascuna PARTE si impegna a non divulgare le INFORMAZIONI RISERVATE a terze parti o ai dipendenti e/o collaboratori a vario titolo di terze parti, salvo che tali parti terze o i loro dipendenti e/o collaboratori a vario titolo siano direttamente coinvolti nell'analisi del PROGETTO anche quali consulenti di una PARTE (c.d. principio 'need-to-know').

4.3. Qualora sia necessario coinvolgere parti terze per lo svolgimento delle attività indicate al precedente punto 3, la PARTE che tale coinvolgimento richiede dovrà far sottoscrivere a tali terzi un impegno alla riservatezza di tenore analogo a quello del presente atto. Non sono intese come parti terze i dipendenti e/o collaboratori di ciascuna Parte e/o i dipendenti e/o collaboratori delle società di revisione incaricate della revisione dei bilanci di ciascuna delle Parti. La PARTE RICEVENTE ha la facoltà di divulgare le INFORMAZIONI RISERVATE ai propri consulenti; in caso di divulgazione illegittima delle INFORMAZIONI RISERVATE da parte di tali consulenti, o dai componenti degli organi sociali di ciascuna delle parti, la responsabilità per i danni arrecati sarà a carico della PARTE RICEVENTE.

5. Mantenimento della riservatezza.

5.1. Ciascuna PARTE si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione delle INFORMAZIONI RISERVATE ricevute in base al presente Accordo di Riservatezza. Per trattare le INFORMAZIONI RISERVATE ricevute dall'altra parte ogni PARTE dovrebbe utilizzare almeno quelle misure usate per i propri documenti più riservati ed assicurarsi che tutte le persone che hanno accesso a tali INFORMAZIONI RISERVATE siano vincolate a riservatezza.

5.2. Ciascuna PARTE dovrà valutare in base a uno standard di normale ragionevolezza e diligenza, che deve essere misurato sulla base della natura e del tipo di informazione trattata e/o ricevuta, i metodi da essa utilizzati per la tutela della riservatezza delle informazioni riservate e sensibili. Qualora a una tale analisi i metodi utilizzati per la tutela delle INFORMAZIONI RISERVATE dovessero risultare inadeguati alla natura e al tipo di informazioni ricevute e trattate, la PARTE dovrà adottare per le INFORMAZIONI RISERVATE ricevute dall'altra PARTE sistemi che, secondo uno standard di normale ragionevolezza e diligenza, risultano adeguati alla tutela della riservatezza del tipo di informazione di cui si tratta, pena la sua responsabilità per tutti i danni arrecati all'altra parte dalla divulgazione delle informazioni oggetto del presente accordo.

6. Limitazioni di responsabilità.

6.1. Nessun obbligo o impegno o diritto anche di natura precontrattuale ulteriore rispetto a quanto previsto letteralmente nel presente Accordo di Riservatezza sorge in capo ad alcuna delle PARTI in conseguenza della sottoscrizione del presente Accordo collegato agli accordi sottoscritti per la realizzazione del PROGETTO.

6.2. Nel caso in cui ciascuna PARTE abbia il diritto di interrompere unilateralmente e discrezionalmente l'analisi del PROGETTO, le PARTI rimarranno comunque vincolate al rispetto della riservatezza con riferimento alle informazioni acquisite per lo svolgimento dell'incarico di cui al punto 3 per un termine pari a X (X) mesi/anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente. Nessun obbligo ulteriore potrà derivare dal presente accordo a carico delle parti a seguito del venir meno degli incarichi relativi al PROGETTO.

7. Invalidità.

7.1. La dichiarazione di nullità o invalidità di una o più previsioni contenute nel presente Accordo di Riservatezza non comporterà la nullità o invalidità dell'Accordo di Riservatezza nel suo complesso o delle rimanenti pattuizioni in esso contenute, che dovranno essere interpretate in modo da raggiungere effetti economici e sostanziali il più possibile prossimi a quelli derivanti dal testo originario dell'Accordo di Riservatezza.

8. Restituzione dei materiali.

8.1. Tutte le INFORMAZIONI RISERVATE che sono state comunicate da una PARTE all'altra, su qualsiasi supporto, e tutte le copie in possesso dell'altra PARTE, rimangono di proprietà della PARTE DIVULGANTE e devono essere restituite o distrutte prontamente dietro richiesta scritta della PARTE DIVULGANTE. Vale comunque l'obbligo di mantenere la riservatezza sul loro contenuto così come previsto dall'ultima parte del precedente articolo 5.

9. Modifiche e Divieto di cessione.

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo di Riservatezza dovrà avvenire in forma scritta ed essere approvata mediante apposita sottoscrizione da entrambe le PARTI.

9.2. Nessuna PARTE potrà cedere il presente contratto o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra PARTE.

10. Tolleranza

10.1. L'eventuale tolleranza di una PARTE ad inadempimenti imputabili all'altra PARTE, ai suoi amministratori, dipendenti e consulenti esterni agli obblighi previsti dal presente Accordo di Riservatezza non vale come rinuncia ascrivibile alla stessa PARTE a far valere i suoi diritti in qualsiasi momento.

11. Durata.

11.1. La durata del presente Accordo di Riservatezza e i relativi obblighi di segretezza di cui all'art. 5 è di X (X) mesi/anni dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le PARTI o comunque fino a quando le INFORMAZIONI RISERVATE non siano divenute di dominio pubblico per fatto non imputabile ad una PARTE.

11.2. I divieti di utilizzo previsti dal presente contratto a carico di ciascuna PARTE resteranno in vigore per i X (X) mesi/anni successivi al venir meno per qualsiasi causa dei diritti di proprietà industriale sulla singola INFORMAZIONE RISERVATA, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti.

11.3. In ogni caso rimangono fermi a carico di ciascuna PARTE gli obblighi e i divieti derivanti dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, dagli articoli 622 e 623 del Codice penale nonché dalle normative in materia di brevetti, di segreti industriali, di concorrenza sleale che siano vigenti in qualsiasi parte del mondo.

12. Rimedi.

12.1. Ciascuna PARTE prende atto che ogni violazione delle previsioni dell'Accordo di Riservatezza può causare danni irreparabili all'altra parte, dandole il diritto ad un risarcimento economico, fatto salvo ogni altro rimedio legale previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente.

OPPURE

12.1. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza previsti dal presente accordo, la PARTE RICEVENTE verserà alla PARTE DIVULGANTE la somma di € X (X) per ogni violazione accertata, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

OPPURE

12.1. Le PARTI riconoscono che un rimedio pecuniario non tutela adeguatamente le INFORMAZIONI RISERVATE e che solo un'azione inibitoria può costituire efficace ricorso per proteggere tali informazioni. PARTE RICEVENTE riconosce che PARTE DIVULGANTE subirebbe un danno irreparabile se una qualsiasi delle obbligazioni del presente accordo fosse violata e concorda che dette obbligazioni siano fatte valere tramite l'emissione di un'azione inibitoria che proibisca la copia, riproduzione, uso, diffusione o divulgazione non autorizzate di qualsiasi INFORMAZIONE RISERVATA.

13. Legge applicabile e Foro competente.

13.1. L'Accordo di Riservatezza è stato scritto in accordo e dovrà essere interpretato ai sensi della legge italiana. Per ogni disputa riguardate l'Accordo di Riservatezza, comprese quelle inerenti alla sua validità, sarà competente il Tribunale di Firenze.

14. Trattamento dati personali.

14.1. I dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del presente Accordo di Riservatezza, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi dell'Accordo di Riservatezza comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

14.2. I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati [eventuale, solo in caso di firma il Direttore: unicamente all'interno della struttura del/della e dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA] per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

[eventuale, solo in caso di firma il Direttore: 14.3. L'informativa completa dell'Università di Firenze sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente Accordo di Riservatezza è disponibile al seguente link https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_TERZI.pdf

14.3. [solo in caso di firma il Direttore: 14.4.] L'informativa completa della sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente Accordo di Riservatezza è disponibile al seguente link ovvero allegata al presente Accordo di Riservatezza.

14.4. [solo in caso di firma il Direttore: 14.5.] Con la sottoscrizione del presente atto le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'Università di Firenze e e Referenti per la protezione dei dati sono il per l'Università di Firenze e per

Art. 15. Disposizioni generali.

15.1. Questo documento costituisce l'accordo completo tra le parti riguardo alle INFORMAZIONI RISERVATE. Le parti prendono atto di quanto finora esposto e ne sottoscrivono i termini e le condizioni.

15.2. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

SOCIETÀ

Luogo, lì

Firma

UNITÀ AMMINISTRATIVA

Luogo, lì

Firma

OPPURE

RICERCATORE

Luogo, lì

Firma

Allegati:

- a) Informativa privacy della SOCIETA' (eventuale);
- b) Altri allegati eventuali.